



LOTTO 2

DEMONTE

**Fabbricato denominato Casa Borello
via Perrier 1**

E=19800

Particella: 104



Per Visura

Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al **05/04/2023**



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 05/04/2023

Dati identificativi: Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**

Foglio **58** Particella **107** Subalterno **3**

Foglio **58** Particella **108** Subalterno **7**

Classamento:

Rendita: **Euro 227,08**

Zona censuaria **2**,

Categoria **B/1^a**, Classe **1**, Consistenza **916 m³**

Indirizzo: VIA CARLO PERRIER Piano 1 - 2

Dati di superficie: Totale: **282 m²**

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 10/11/2016 Pratica n. CN0175060 in atti dal 10/11/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 62554.1/2016)

> **Dati identificativi**

Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**

Foglio **58** Particella **107** Subalterno **3**

Foglio **58** Particella **108** Subalterno **7**

VARIAZIONE del 07/05/1987 in atti dal 27/07/1998
FUSIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 2979.1/1987)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**

Foglio **58** Particella **107**

Foglio **58** Particella **108**

> **Indirizzo**

VIA CARLO PERRIER Piano 1 - 2

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 10/11/2016
Pratica n. CN0175060 in atti dal 10/11/2016
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE
TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 62554.1/2016)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 227,08**
Zona censuaria **2**,
Categoria **B/1^a**, Classe **1**, Consistenza **916 m³**

VARIAZIONE del 13/08/2002 in atti dal 23/08/2002
VARIAZIONE CLASSAMENTO PER INTRODUZIONE
NUOVA ZONA CENSUARIA (n. 8487.1/2002)
Notifica in corso con protocollo n. CN0301918 del
22/10/2004

> **Dati di superficie**

Totale: **282 m²**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
07/05/1987, prot. n. 2979

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> **1. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
(CF 01128930045)**

Sede in CUNEO (CN)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto amministrativo DECRETO (DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA') del 22/12/2008 Pubblico ufficiale
REGIONE PIEMONTE Sede TORINO (TO) Repertorio
n. 129 - TRASFERIMENTO IMMOBILI AI SENSI ART.
24 L.R. N.18 DEL 06/08/07 Trascrizione n. 1284.2/2009
Reperto PI di CUNEO in atti dal 12/02/2009

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) B/1: Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 15/01/2024



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 15/01/2024

Dati identificativi: Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**

Foglio **58** Particella **108** Subalterno **5**

Classamento:

Rendita: **Euro 67,40**

Zona censuaria **2**,

Categoria **C/6^a**, Classe **3**, Consistenza **29 m²**

Indirizzo: VIA CARLO PERRIER Piano T

Dati di superficie: Totale: **52 m²**

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 31/01/2005 Pratica n. CN0038343 in atti dal 31/01/2005 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 16400.1/2005)

> **Dati identificativi**

Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**
Foglio **58** Particella **108** Subalterno **5**

VARIAZIONE del 07/05/1987 in atti dal 27/07/1998
FUSIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 2979.1/1987)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**
Foglio **58** Particella **108**

> **Indirizzo**

VIA CARLO PERRIER Piano T

VARIAZIONE del 07/05/1987 in atti dal 27/07/1998
FUSIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 2979.1/1987)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 67,40**
Zona censuaria **2**,
Categoria **C/6^a**, Classe **3**, Consistenza **29 m²**

VARIAZIONE del 13/08/2002 in atti dal 23/08/2002
VARIAZIONE CLASSAMENTO PER INTRODUZIONE
NUOVA ZONA CENSUARIA (n. 8487.1/2002)
Notifica in corso con protocollo n. CN0301918 del
22/10/2004

> **Dati di superficie**

Totale: **52 m²**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
07/05/1987, prot. n. 2979

> **Altre variazioni**

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 31/01/2005
Pratica n. CN0038343 in atti dal 31/01/2005
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 16400.1/2005)

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> **1. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1**
(CF 01128930045)
sede in CUNEO (CN)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto amministrativo DECRETO (DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA') del 22/12/2008 Pubblico ufficiale
REGIONE PIEMONTE Sede TORINO (TO) Repertorio
n. 129 - TRASFERIMENTO IMMOBILI AI SENSI ART.
24 L.R. N.18 DEL 06/08/07 Trascrizione n. 1284.2/2009
Reperto PI di CUNEO in atti dal 12/02/2009

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al 15/01/2024

**Immobile di catasto fabbricati****Causali di aggiornamento ed annotazioni****Informazioni riportate negli atti del catasto al 15/01/2024****Dati identificativi:** Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**Foglio **58** Particella **108** Subalterno **6****Classamento:**Rendita: **Euro 74,37**Zona censuaria **2**,Categoria **C/6^a**, Classe **3**, Consistenza **32 m²****Indirizzo:** VIA CARLO PERRIER Piano T**Dati di superficie:** Totale: **53 m²****Ultimo atto di aggiornamento:** VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 10/11/2016 Pratica n. CN0175061 in atti dal 10/11/2016 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 62555.1/2016)**> Dati identificativi**Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**
Foglio **58** Particella **108** Subalterno **6**VARIAZIONE del 07/05/1987 in atti dal 27/07/1998
FUSIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI (n. 2979.1/1987)**Particelle corrispondenti al catasto terreni**Comune di **DEMONTE (D271) (CN)**
Foglio **58** Particella **108****> Indirizzo**

VIA CARLO PERRIER Piano T

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 10/11/2016
Pratica n. CN0175061 in atti dal 10/11/2016
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA- VARIAZIONE
TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 62555.1/2016)

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 74,37**
Zona censuaria **2**,
Categoria **C/6^a**, Classe **3**, Consistenza **32 m²**

VARIAZIONE del 13/08/2002 in atti dal 23/08/2002
VARIAZIONE CLASSAMENTO PER INTRODUZIONE
NUOVA ZONA CENSUARIA (n. 8487.1/2002)
Notifica in corso con protocollo n. CN0301918 del
22/10/2004

> **Dati di superficie**

Totale: **53 m²**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015
Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
07/05/1987, prot. n. 2979

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> **1. AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
(CF 01128930045)**

sede in CUNEO (CN)
Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto amministrativo DECRETO (DISPOSIZIONI
DELLE AUTORITA') del 22/12/2008 Pubblico ufficiale
REGIONE PIEMONTE Sede TORINO (TO) Repertorio
n. 129 - TRASFERIMENTO IMMOBILI AI SENSI ART.
24 L.R. N.18 DEL 06/08/07 Trascrizione n. 1284.2/2009
Reperto PI di CUNEO in atti dal 12/02/2009

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) C/6: Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

MODULARIO
F. : rig. rend. - 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 659)


Planimetria dell'immobile situato nel Comune di DEMONTE Via CARLO PERRIER
Ditta OSPEDALE CIVILE di DEMONTE
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CUNEO

SCHEDA N° B/101
SOSTITUISCE LA U°5311725 PARTE

PIANO TERRENO



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Comune di DEMONTE(D271) - Foglio: 58 Particella: 108 - Subalterno 5 >

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

297

Enzo Avena

Compilata dal GEOM. ENZO AVENA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di CUNEO

DATA

Firma:



MODULARIO
F. rig. rend. 497




MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1939, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di DEMONTÉ Via CARLO PERRIER
Ditta OSPEDALE CIVILE di DEMONTÉ
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CUNEO

SCHEDA N° B/102
SOSTITUISCE LA U° 5311725 PARTE

PIANO TERRENO



VIA CARLO PERRIER

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Comune di DEMONTÉ(271) - < Foglio: 58 Particella: 108 - Subalterno 6

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

2006 - Situazione al
PIER, VIA CARLO PERRIER, N°


2979

Compilata dal GEOM. ENZO AVERA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di CUNEO

DATA _____

Firma: Enzo Avera



MODULARIO
F. - rig. rend. - 497



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 662)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di DEMONTE Via CARLO PERRIER
Ditta OSPEDALE CIVILE di DEMONTE
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CUNEO


SCHEDA N° B/103

SOSTITUISCE LA N° 5341725 PARTE
LA N° 5341726

PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1.

DEMONTE(0271) - < Foglio: 58 Particella: 107 - Subalterno 3 >

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO


Comune di
DEMONTE
Via CARLO PERRIER, n. 1-1-1
Situazione al 04/12/2006
PROF. N°
2575

Compilata dal GEOM. ENZO AVENA
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo dei GEOMETRI
della Provincia di CUNEO

DATA

Firma:





COMUNE DI DEMONTE

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12014 – P.IVA 00489080044 – CF. 80001930041 – Tel. 0171/95122 – Fax. 0171/95416

Ufficio Tecnico Comunale

Esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi del R.D. 11 luglio 1941 n. 971, all. B art. 21, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 30 del D.P.R.n. 380 del 06/06/2001

Reg. Cert. n. 50/2022

Prot. Gen. n. 5458
del 01.09.2022

Dir. Segr. € 60,00
Pagati con Bonifico
Bancario del 23.08.2022

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ai sensi dell'art. 30 comma 2° e 3° del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380

Dalle risultanze degli Atti d'Ufficio, a seguito di regolare istanza, pervenuta a questa Amministrazione in data 31.08.2022, protocollo 2022/05410,

CERTIFICA

Che i sottoelencati mappali del foglio 31, del foglio 43, del foglio 55, del foglio 56, del foglio 57, del foglio 58, del foglio 65, del foglio 66, del foglio 67 di questo Comune, in applicazione dell'art. 58 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., rientrano:

FOGLIO	mappale	in Sup. %	Ai sensi della normativa del P.R.G.I. VARIANTE 2003 in adeguamento P.A.I. adottata dal Comune in data 31.07.2007 CON Deliberazione del Consiglio C.le n.30/2007, approvato dalla REGIONE PIEMONTE con deliberazione della Giunta n. 11-12660 in data 30 novembre 2009.
66	43	100%	ART. 29-AR –BORGATE MINORI; CLASSIFICAZIONE E NORME EDIFICATORIE. 1 Il P.R.I. perimetra, nelle tavole di progetto le borgate minori esistenti sul territorio intercomunale 2 Tutte le borgate sono da considerarsi ai fini di cui all'art. 9 della legge 28.1.77 n. 10 per interventi richiesti da imprenditori agricoli a titolo principale, zone agricole. 3 Nelle borgate minori sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione anche con cambio di destinazione d'uso. 4 Per le destinazioni d'uso ammesse si rinvia all'art. 30 delle presenti N. di A.. 5 Ogni nuovo intervento edilizio, per cui sia richiesta ai sensi di legge, il permesso di costruire nelle borgate completamente abbandonate e/o diroccate è subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo esteso a tutto il perimetro della borgata stessa o anche ad una porzione purché essa risulti compiutamente attuabile in forma autonoma rispetto all'insieme.
66	44	100%	
66	51	100%	
66	54	100%	
66	54	100%	
31	59	100%	ART. 25 - E - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' AGRICOLA. 1 Nelle aree produttive agricole gli interventi hanno ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo. 2 Gli interventi ammessi sono i seguenti: a) ove funzionali ad aziende agricole esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme: a1. interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione degli edifici ad uso residenziale esistenti; a2. interventi di nuova costruzione per abitazioni rurali;
31	61	100%	
31	65	100%	
43	117	100%	
43	119	100%	
43	141	100%	
55	175	100%	
55	303	100%	
55	75	100%	
56	103	100%	
57	115	100%	
57	133	100%	
57	93	100%	

65	301	100%	<p>a3. ampliamento e nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture per l'agricoltura, quali locali per allevamento e ricovero di animali, silos, locali di deposito, rimessa, e simili.</p> <p>Negli interventi di cui alla lettera a1., è ammesso - ove necessario - un incremento della S.U.L. abitabile esistente anche in eccedenza rispetto ai limiti di cui al successivo 3° comma, purché contenuto nella misura del 20%; per incrementi maggiori si applicano i parametri previsti per la nuova edificazione. Gli interventi di nuova costruzione per abitazioni di cui alla lettera a2. sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si documenti un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all'azienda; in tal caso la verifica dei parametri di cui al successivo 3° comma deve comprendere la situazione di fatto e di progetto; - qualora l'abitazione esistente risulti, per motivi tecnici e funzionali, tale da non poter essere recuperabile e perciò debba essere sostituita; in tal caso i locali esistenti debbono essere demoliti, se non rivestono interesse architettonico, oppure destinati, mediante atto d'impegno, ad usi accessori all'attività agricola oppure ad usi agrituristici. <p>b) costruzioni al servizio di aziende agricole di nuova formazione; tali interventi sono consentiti previa acquisizione di documentazione che evidenzii i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.</p>
66	119	100%	
66	15	100%	
66	173	100%	
66	174	100%	
66	193	100%	
66	198	100%	
66	200	100%	
66	202	100%	
66	203	100%	
66	236	100%	
66	244	100%	
66	38	100%	
66	41	100%	
67	129	100%	
67	133	100%	
67	135	100%	
67	145	100%	
67	154	100%	
67	168	100%	
			<p>3 Condizioni per l'edificazione dell'abitazione rurale.</p> <p>Per gli interventi di cui alle precedenti lettere a1., qualora eccedano i limiti richiamati, a2. e b), gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali o le parti di edifici adibiti a tale destinazione, non possono superare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 x mq. - terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 x mq. - terreni a seminativo ed a prato permanente: mc. 0,02 x mq. - terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: in misura non superiore a 5 ha. per azienda: mc. 0,01 x mq. - terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali per abitazioni non superiori a 500 mc. per azienda: mc. 0,001 x mq. <p>Gli interventi di cui al comma presente sono ammessi solo in quanto la superficie e l'attività aziendale siano tali da richiedere almeno 104 giornate lavorative annue (calcolate mediante l'uso delle tabelle impiegate dal Servizio Contributi Agricoli Unificati SCAU).</p> <p>E' consentita la realizzazione di un volume abitativo non superiore a 500 mc. quando la quantità di giornate lavorative annue sia superiore a 104 ma inferiore a 208; è consentita la realizzazione di un volume superiore, senza comunque eccedere 1.500 mc., proporzionale alle giornate lavorative annue superiori a 208.</p> <p>Negli interventi di nuova costruzione per le abitazioni rurali, oltre alle limitazioni di cui all'art. 15, precedente dovrà rispettarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distanza minima da stalle e ricoveri animali appartenenti allo stesso proprietario: mt. 20. - distanza minima da stalle e ricoveri animali appartenenti a terzi: mt. 50; è data facoltà di ridurre tale distanza fino alla misura di mt. 20 in caso di accordo scritto tra le parti. - altezza massima: mt. 9. - rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente. <p>Negli interventi su edifici esistenti, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 15 precedente, sono ammesse deroghe dalle distanze da stalle e ricoveri animali di cui al precedente capoverso su parere del Servizio di Igiene pubblica dell'USSL.</p>
			<p>4 Condizioni per l'edificazione di fabbricati per il ricovero animali a carattere aziendale.</p> <p>Nuove costruzioni od ampliamenti di impianti per l'allevamento e il ricovero di animali a carattere aziendale sono ammessi alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che l'azienda disponga per lo spandimento dei liquami almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame; b) che l'alimentazione del bestiame sia effettuata con prodotti ottenibili dall'azienda stessa in misura non inferiore ad 1/3. <p>Modalità di asservimento dei terreni e spandimento a fini agronomici sono definiti nei regolamenti comunali.</p> <p>Le nuove costruzioni e gli ampliamenti di impianti per allevamento e ricovero di animali, dovranno inoltre rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distanza dai confini di proprietà: pari alla metà dell'altezza del fabbricato previsto con un minimo di mt. 5, riducibile previo accordo scritto tra le parti; - distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti allo stesso proprietario: mt. 20; - distanza da edifici a destinazione residenziale appartenenti a terzi: mt. 50; è data facoltà di ridurre tale distacco fino alla misura di mt. 20 in caso di accordo scritto tra le parti; - distanza da altri fabbricati di servizio: mt. 3 o aderenza; - rapporto di copertura: vedasi comma 5 seguente; - distanza dalle aree a destinazione extragricola: mt. 100. <p>In presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, sono ammessi ampliamenti delle stalle esistenti alla data di adozione del P.R.G. a distanze inferiori a quelle prescritte, ove gli ampliamenti stessi siano possibili senza ridurre ulteriormente le distanze in atto; l'ampliamento non</p>

potrà in ogni caso superare il 40% della S.U.L. esistente.
Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione nell'ambito della classificazione di allevamento aziendale anche quando, per ragioni di efficienza tecnica ed economica, per periodi di tempo limitati, dovuti a cicli produttivi, si discostino, in misura comunque non superiore al 20%, dai limiti di cui al primo capoverso, lettere a) e b).

5 Condizioni per l'edificazione di fabbricati di servizio.

Le dimensioni dei fabbricati e delle opere a servizio dell'attività agricola devono essere proporzionate alla necessità aziendale; il rispetto di tale proporzione è accertata - in sede di rilascio dell'atto di assenso - dall'Autorità Comunale, sentita la C.E., tenuto conto dell'attività agricola, del tipo di produzione, della natura delle opere e di ogni altro utile elemento.

La nuova costruzione dei fabbricati di cui al presente comma dovrà rispettare, oltre alle limitazioni di cui all'art. 15 precedente quanto segue:

- distanza minima da altri fabbricati di servizio, comprese stalle e ricoveri animali: mt. 3 o aderenza;
- rapporto di copertura complessivo sul lotto: 1/3.

I silos a trincea o a cielo aperto, con altezza massima fino a m. 1,5, non sono da computarsi ai fini del rapporto di copertura e debbono rispettare le seguenti distanze minime: mt. 5 dai confini salvo riduzioni con accordo scritto tra le parti, e mt. 5 da strade pubbliche o di uso pubblico.

6 Allevamenti intensivi.

Sono considerati intensivi gli allevamenti di animali che eccedono, fatto salvo l'ultimo capoverso del comma 4 precedente, i limiti fissati per gli allevamenti di carattere aziendale.

Sono ammessi nuove costruzioni di allevamenti intensivi di bestiame se l'azienda dispone, conformemente a quanto previsto e definito nei regolamenti comunali, di aree sufficienti allo spandimento o se, in caso diverso, risulta dotata di impianto di depurazione proprio o consortile aventi idonee caratteristiche o se provvede allo smaltimento in altra diversa forma ammessa da leggi e regolamenti vigenti.

Gli allevamenti in questione dovranno rispettare oltre a quanto previsto per gli allevamenti aziendali:

- distanza minima da aree a destinazione extragricola, comprese le borgate minori:
 - mt. 500 per allevamenti di suini, sanati e avicoli;
 - mt. 250 per allevamenti di bovini o ed altri animali.

Per gli allevamenti intensivi esistenti a distanze inferiori a quelle precedentemente prescritte sono ammessi unicamente interventi manutentivi e di adeguamento tecnologico. Il cambio del tipo di allevamento segue la normativa prevista per il nuovo allevamento.

Per gli allevamenti intensivi di cui al presente comma si richiama la prescrizione di cui al 9° comma dell'art. 24 precedente.

7 I titoli abilitativi per la nuova edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

- a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
- b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e succ. mod. ed int. che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Gli altri titoli abilitativi previsti dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo solo in quanto in connessione con un'azienda agricola qualificata ai sensi del 2° capoverso del 3° comma precedente, fatto salvo quanto previsto eccezionalmente dalle disposizioni che seguono.

8 Mutamento di destinazione d'uso nelle aree agricole.

E' consentito il mutamento della destinazione agricola degli immobili esistenti nell'ambito di quanto ammesso al successivo art. 31 comma 1, lettera c, permesso di costruire oneroso:

- a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;
- b) nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno; l'esistenza dei motivi di cui dianzi è accertata dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale n. 63/1978 e succ. mod.

Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione e obbligo di richiedere il permesso di costruire oneroso la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario e/o dei suoi eredi o familiari; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c.

9 Interventi ammessi eccezionalmente.

Nelle aree agricole, indipendentemente dall'esistenza di un'azienda agricola, come qualificata dalle presenti norme e dalla qualifica professionale del richiedente, è ammesso:

- a) la costruzione di piccoli fabbricati al servizio dei fondi (in numero di 1 per azienda), aventi una superficie coperta non superiore a mq. 25, altezza massima non superiore a mt. 2,50 alla gronda; detti fabbricati debbono essere realizzati con caratteristiche di opera finita compatibile con l'ambiente circostante secondo le prescrizioni del R.E..

			<p>b) l'accumulo ed il deposito temporaneo di materiali inerti non nocivi né inquinanti; in tal caso l'autorizzazione è rilasciata previo parere vincolante dell'U.S.S.L. su aree la cui idoneità sotto il profilo idrogeologico è documentata mediante specifica relazione geologico-tecnica.</p> <p>c) la realizzazione degli interventi richiamati all'art. 31 successivo.</p> <p>d) la realizzazione degli interventi manutentivi e di adeguamento tecnologico degli impianti per la produzione dell'energia elettrica, nonché interventi per impianti ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.</p> <p>10 La realizzazione di ricoveri d'alpe e delle strutture connesse è subordinata ad una dimostrazione, con i contenuti del piano aziendale, dell'effettivo fabbisogno; a verifica dell'impatto visivo con adozione dei conseguenti accorgimenti di minimizzazione, valutando a tal fine anche ipotesi localizzative alternative; a relazione geologico-tecnica nella quale siano anche valutati eventuali rischi di valanga ed infine all'impiego di tipologie e materiali tradizionali.</p> <p>11 Nella zona destinata ad attività produttiva agricola, individuata con la sigla PA1, oltre a quanto previsto nelle aree agricole di cui al presente articolo, sono ammesse attività di trasformazione di prodotti agricoli anche non direttamente connesse alla conduzione dei fondi. Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento delle strutture esistenti e nuova costruzione nel rispetto del rapporto di copertura di 1/3. E' infine ammessa la vendita diretta dei prodotti oggetto di lavorazione e/o affini per una superficie di vendita non superiore a mq. 150.</p> <p>12 A servizio della azienda faunistico venatoria di Viridio, è ammessa la realizzazione di un fabbricato di servizio ad uso rifugio, custodia, magazzino, deposito, ect. ... Tale costruzione in funzione dell'uso è assimilata ad edificio a servizio di azienda agricola. La costruzione dovrà avere un solo piano, oltre all'eventuale seminterrato, ed essere realizzata con materiali e tipologie tradizionali. Il volume ammesso non dovrà superare 450 mc. Il permesso di costruire è subordinato ad una indagine geologico-tecnica, come previsto dall'art. 33 bis delle N. di A. della Variante 2003.</p>
58 58	526 527	100% 100%	<p>Zona normativa ZC2 ART. 22 - ZC - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO; - ZN - ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO.</p> <p>1 All'interno di tali zone l'edificazione dovrà rispettare le norme contenute nelle relative tabelle di zona.</p> <p>2 Per i lotti ineditati nelle zone di completamento si applicherà l'indice di "densità fondiaria previsto" indicato; in sede di formazione del P.P.A. l'amministrazione comunale definirà aree o immobili da comprendere in piani urbanistici esecutivi e la eventuale delimitazione di comparti di intervento.</p> <p>3 Sulle aree di nuovo impianto l'edificazione potrà avvenire esclusivamente in presenza di strumenti urbanistici esecutivi estesi ai perimetri individuati in sede di P.P.A.</p> <p>4 La distribuzione delle aree destinate a servizi di livello comunale potrà essere variata solo in sede di strumento urbanistico esecutivo, al fine di garantirne una migliore fruibilità pubblica, sempreché vengano rispettate le dotazioni previste sulle singole tabelle di zona.</p>
58 58 58 58	107 108 123 124	100% 100% 100% 100%	<p>Zona normativa ZR1 ART. 20 - ZR - ZONE DI RECUPERO.</p> <p>1 Il P.R.I. classifica zone di recupero quelle ove, per condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente con interventi volti alla conservazione, al risanamento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso. Si richiama per tali zone l'art.24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. per quanto disposto al c.8, art.40 e al c.6, art.41 bis della L.R. 56/77 e s. m. ed i..</p> <p>2 All'interno di queste il P.R.I. individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i singoli immobili, i complessi edilizi o le aree da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo; - gli edifici di interesse storico, architettonico e documentale da assoggettare ad uno specifico intervento solo attraverso il quale gli aventi titolo potranno essere autorizzati ad operare sui singoli immobili (intervento obbligatorio); - gli elementi ed i manufatti di interesse architettonico o documentale da salvaguardare. <p>3 Per gli edifici compresi in aree con obbligo di strumento urbanistico esecutivo ed in sua assenza possono essere autorizzate in ogni caso opere di manutenzione straordinaria e opere di risanamento conservativo. L'amministrazione comunale indica per i casi non già definiti dal P.R.I. il tipo di strumento urbanistico esecutivo da perseguire, può estendere obbligo di strumento urbanistico esecutivo anche a parti del territorio prima non assoggettate dal P.R.I., può perfezionare i confini individuati applicando i disposti dell'art. 17, 8° comma, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. Gli ambiti di S.U.E. potranno essere realizzati anche per parti sempreché funzionalmente autonome.</p> <p>4 Gli interventi obbligatori, per gli edifici a tale scopo individuati sulle tavole di previsione del P.R.I. in scala 1:1000, sono rispettivamente il restauro filologico, il restauro conservativo, il risanamento</p>

			<p>conservativo, come descritti dalle presenti norme di attuazione.</p> <p>5 Al di fuori dello specifico intervento previsto sono ammessi solo gli interventi che precedono quello in questione nell'elenco riportato all'art. 13 precedente.</p> <p>6 Per i restanti edifici non identificati da intervento obbligatorio, né compresi all'interno di un'area soggetta ad obbligo di strumento urbanistico esecutivo sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di cui all'art. 13 con esclusione della demolizione con ricostruzione e della ristrutturazione urbanistica per i quali valgono i commi 14 e 15 successivi.</p> <p>7 In sede di formazione di P.P.A. il comune può individuare interventi obbligatori anche per edifici a questo scopo non già individuati dal P.R.I., ai sensi del 8° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.</p> <p>8 La classificazione ai fini dell'intervento obbligatorio costituisce elemento di priorità in caso di contributi finanziari, servizi tecnici, amministrativi o di altra iniziativa promossi dalla Comunità Montana.</p> <p>9 Si richiamano inoltre, specificatamente per tali edifici le possibilità di agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 5.4.78 n. 131.</p> <p>10 Per gli elementi di interesse architettonico ed ambientale censiti dal P.R.I. e individuati con apposito simbolo sulle tavole di previsione del P.R.I. in scala 1:1000 è fatto divieto di rimozione. Essi dovranno essere oggetto di manutenzione straordinaria e restauro filologico finalizzati alla loro inalterata conservazione.</p> <p>11 Quando gli elementi individuati hanno valore per la loro funzione di servizio ed ambientale (come nel caso delle fontane, vasche, abbeveratoi e simili) e non da un punto di vista strettamente architettonico, in quanto trattasi di manufatti anche recenti o recentemente rifatti, ne è ammessa la sostituzione purché non venga alterato il primitivo rapporto ambientale.</p> <p>12 I nuovi interventi previsti sono definiti nelle singole tabelle di zona che precisano norme particolari e indici di edificabilità da osservare. All'infuori di questi sono ammessi eventuali nuovi interventi su aree libere, sempreché previsti mediante S.U.E. estesi alle aree interessate; l'edificazione dovrà in tal caso rispettare una densità fondiaria massima pari al 50% di quella esistente media di zona, un rapporto massimo di copertura pari al 50%, un'altezza massima pari a m. 8,50, ed ogni altra prescrizione contenuta nelle presenti N. di A.</p> <p>13 Nelle zone di recupero, per porzioni di edifici all'interno di costruzioni a schiera, qualora risultino di altezza inferiore alle porzioni latitanti, è ammessa con intervento diretto la sopraelevazione, sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia documentata la necessità di sopperire a carenze abitative e conseguentemente non si aumenti il numero delle unità abitative esistenti; - non si superino ml. 8,50 e comunque l'altezza dell'edificio latitante più alto; - tale sopraelevazione non comporti un aumento superiore al 100% della S.U.L. abitabile esistente. <p>In tal caso non è cumulabile l'ampliamento del 20% previsto in sede di ristrutturazione edilizia totale.</p> <p>14 Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ad eccezione degli edifici identificati con intervento obbligatorio, sono ammessi solo in casi eccezionali per comprovate situazioni di degrado e compromissione strutturale dell'edificio che vanno preventivamente documentate e accertate dall'Amministrazione Comunale, ricorrendo in tal caso alle procedure di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m. ed i.</p> <p>In sede di determinazione volta a consentire gli interventi in questione, l'Amministrazione può imporre, ove necessario, un arretramento dei fili esistenti per ragioni di pubblico interesse o per sicurezza della viabilità.</p> <p>15 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente mediante S.U.E. di iniziativa pubblica, per documentate esigenze di eliminazione di situazioni di degrado e di previsioni infrastrutturali di pubblico interesse; in tal caso i S.U.E. sono soggetti al parere di cui al 6° comma - art. 41 bis e ultimo comma art. 40, L.R. 56/77 e s. m. ed i.</p> <p>16 Per gli interventi di nuova costruzione ammessi è prescritto il ricorso a tipologie, materiali e colori che consentano un corretto inserimento degli interventi in considerazione della specifica valenza storica e/o ambientale delle singole zone ZR.</p>
58	104	100%	<p>Zona normativa ZR2 ART. 20 - ZR - ZONE DI RECUPERO.</p> <p>1 Il P.R.I. classifica zone di recupero quelle ove, per condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente con interventi volti alla conservazione, al risanamento ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio stesso. Si richiama per tali zone l'art.24 della L.R. 56/77 e s. m. ed i. per quanto disposto al c.8, art.40 e al c.6, art.41 bis della L.R. 56/77 e s. m. ed i..</p> <p>2 All'interno di queste il P.R.I. individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i singoli immobili, i complessi edilizi o le aree da assoggettare a strumento urbanistico

		<p>esecutivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli edifici di interesse storico, architettonico e documentale da assoggettare ad uno specifico intervento solo attraverso il quale gli aventi titolo potranno essere autorizzati ad operare sui singoli immobili (intervento obbligatorio); - gli elementi ed i manufatti di interesse architettonico o documentale da salvaguardare.
		<p>3 Per gli edifici compresi in aree con obbligo di strumento urbanistico esecutivo ed in sua assenza possono essere autorizzate in ogni caso opere di manutenzione straordinaria e opere di risanamento conservativo. L'amministrazione comunale indica per i casi non già definiti dal P.R.I. il tipo di strumento urbanistico esecutivo da perseguire, può estendere obbligo di strumento urbanistico esecutivo anche a parti del territorio prima non assoggettate dal P.R.I., può perfezionare i confini individuati applicando i disposti dell'art. 17, 8° comma, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. Gli ambiti di S.U.E. potranno essere realizzati anche per parti sempreché funzionalmente autonome.</p>
		<p>4 Gli interventi obbligatori, per gli edifici a tale scopo individuati sulle tavole di previsione del P.R.I. in scala 1:1000, sono rispettivamente il restauro filologico, il restauro conservativo, il risanamento conservativo, come descritti dalle presenti norme di attuazione.</p>
		<p>5 Al di fuori dello specifico intervento previsto sono ammessi solo gli interventi che precedono quello in questione nell'elenco riportato all'art. 13 precedente.</p>
		<p>6 Per i restanti edifici non identificati da intervento obbligatorio, né compresi all'interno di un'area soggetta ad obbligo di strumento urbanistico esecutivo sono ammessi, con intervento diretto, gli interventi di cui all'art. 13 con esclusione della demolizione con ricostruzione e della ristrutturazione urbanistica per i quali valgono i commi 14 e 15 successivi.</p>
		<p>7 In sede di formazione di P.P.A. il comune può individuare interventi obbligatori anche per edifici a questo scopo non già individuati dal P.R.I., ai sensi del 8° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.</p>
		<p>8 La classificazione ai fini dell'intervento obbligatorio costituisce elemento di priorità in caso di contributi finanziari, servizi tecnici, amministrativi o di altra iniziativa promossi dalla Comunità Montana.</p>
		<p>9 Si richiamano inoltre, specificatamente per tali edifici le possibilità di agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 5.4.78 n. 131.</p>
		<p>10 Per gli elementi di interesse architettonico ed ambientale censiti dal P.R.I. e individuati con apposito simbolo sulle tavole di previsione del P.R.I. in scala 1:1000 è fatto divieto di rimozione. Essi dovranno essere oggetto di manutenzione straordinaria e restauro filologico finalizzati alla loro inalterata conservazione.</p>
		<p>11 Quando gli elementi individuati hanno valore per la loro funzione di servizio ed ambientale (come nel caso delle fontane, vasche, abbeveratoi e simili) e non da un punto di vista strettamente architettonico, in quanto trattasi di manufatti anche recenti o recentemente rifatti, ne è ammessa la sostituzione purché non venga alterato il primitivo rapporto ambientale.</p>
		<p>12 I nuovi interventi previsti sono definiti nelle singole tabelle di zona che precisano norme particolari e indici di edificabilità da osservare. All'infuori di questi sono ammessi eventuali nuovi interventi su aree libere, sempreché previsti mediante S.U.E. estesi alle aree interessate; l'edificazione dovrà in tal caso rispettare una densità fondiaria massima pari al 50% di quella esistente media di zona, un rapporto massimo di copertura pari al 50%, un'altezza massima pari a m. 8,50, ed ogni altra prescrizione contenuta nelle presenti N. di A.</p>
		<p>13 Nelle zone di recupero, per porzioni di edifici all'interno di costruzioni a schiera, qualora risultino di altezza inferiore alle porzioni latitanti, è ammessa con intervento diretto la sopraelevazione, sempreché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia documentata la necessità di sopperire a carenze abitative e conseguentemente non si aumenti il numero delle unità abitative esistenti; - non si superino ml. 8,50 e comunque l'altezza dell'edificio latitante più alto; - tale sopraelevazione non comporti un aumento superiore al 100% della S.U.L. abitabile esistente. <p>In tal caso non è cumulabile l'ampliamento del 20% previsto in sede di ristrutturazione edilizia totale.</p>
		<p>14 Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ad eccezione degli edifici identificati con intervento obbligatorio, sono ammessi solo in casi eccezionali per comprovate situazioni di degrado e compromissione strutturale dell'edificio che vanno preventivamente documentate e accertate dall'Amministrazione Comunale, ricorrendo in tal caso alle procedure di cui all'art. 17, comma 8, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m. ed i.</p> <p>In sede di determinazione volta a consentire gli interventi in questione, l'Amministrazione può imporre, ove necessario, un arretramento dei fili esistenti per ragioni di pubblico interesse o per sicurezza della viabilità.</p>
		<p>15 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono ammessi esclusivamente mediante S.U.E. di iniziativa pubblica, per documentate esigenze di eliminazione di situazioni di degrado e di previsioni infrastrutturali di pubblico interesse; in tal caso i S.U.E. sono soggetti al parere di cui al 6° comma - art. 41 bis e ultimo comma art. 40, L.R. 56/77 e s. m. ed i.</p>

			16 Per gli interventi di nuova costruzione ammessi è prescritto il ricorso a tipologie, materiali e colori che consentano un corretto inserimento degli interventi in considerazione della specifica valenza storica e/o ambientale delle singole zone ZR.
--	--	--	--

FOGLIO	Mappale	Sup. in %	PRESCRIZIONI PARTICOLARI
			Ai sensi della normativa del P.R.G.I. VARIANTE 2003 in adeguamento P.A.I. adottata dal Comune in data 31.07.2007 CON Deliberazione del Consiglio C.le n.30/2007, approvato dalla REGIONE PIEMONTE con deliberazione della Giunta n. 11-12660 in data 30 novembre 2009.
57 57 57	115 133 93	100% 100% 100%	Tutti i mappali sopra menzionati sono inseriti in Zona soggetta a Vincolo "ZPS" ovvero Zona a Protezione Speciale e Zona S.I.C. ovvero Sito di Interesse Comunitario regolata da specifiche normative regionali di settore.
57	133	27,1%	Appezamenti di terreno rientranti pienamente in zona di rispetto dai corsi d'acqua ove trova applicazione l'art. 19 comma "B" delle N. di A. che recita: Nelle fasce di rispetto dei cimiteri è ammessa la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici attrezzati e non, di colture arboree industriali; per gli edifici esistenti si richiama l'art. 28 della L. 166/02.
57	115	87,8%	Appezamenti di terreno rientranti pienamente in zona di rispetto dai corsi d'acqua ove trova applicazione l'art. 19 punto "7" delle N. di A. che recita: Impianto di depurazione La fascia di rispetto dell'impianto di depurazione è pari a m 100.
55 55 55	175 303 75	73,8% 100% 100%	piste per sci da fondo
43	141	100%	Appezamenti di terreno rientranti pienamente in zona di rispetto dai corsi d'acqua ove trova applicazione l'art. 19 punto "6" delle N. di A. che recita: Opere di presa di acquedotto pubblico In mancanza di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del 1°c., art. 94 del D. Lgs. 152/06 si applica una fascia di rispetto pari a 200 m e per essa si richiama quanto disposto dal c. 4 del citato art.94.
58 58	104 108	43,4% 100%	fabbricato soggetto a restauro conservativo
31 31 31 67 67 67 67 67 67 67	59 61 65 129 133 135 145 154 168	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	<p>Appezamento di terreno rientrante pienamente in zona inedificabile e specificatamente in Zona "E2" dell'art. 19 delle N. di A. che recita:</p> <p>Art. 19 - NORME PER LE ZONE INEDIFICABILI.</p> <p>e₂) Nelle zone agricole di interesse ambientale (E₂) sono ammesse le opere e gli impianti strettamente al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale in atto. Le opere e gli impianti idonei per l'uso sociale in relazione alla funzione educativa e ricreativa della zona potranno essere previsti unicamente all'interno di uno strumento urbanistico esecutivo.</p> <p>2 Nelle fasce ed aree di cui ai punti precedenti, sono ammessi per tutti gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti N. di A., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.</p> <p>3 Si richiamano, per quanto applicabili, i disposti degli artt. 27 e 29 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. per le aree di cui alle precedenti lettere a, b, c, d.</p> <p>4 Valgono inoltre per le rimanenti aree e₁), e₂) f), g) del comma 1 precedente, le prescrizioni di cui all'art. 31.</p> <p>5 Per le parti di territorio soggette si richiamano i disposti di cui alla L. 431/85.</p> <p>ART. 31 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE UBICATE IN ZONE IMPROPRIE.</p> <p>1 Negli edifici aventi destinazione d'uso non corrispondente alla destinazione di zona, sono ammessi i seguenti interventi, ferme restando altre più specifiche prescrizioni recate dal presente Piano:</p> <p>a) negli edifici a destinazione residenziale ricadenti in zone a destinazione non residenziale, gli interventi di cui all'articolo 21 relativo alle aree compromesse sature.</p> <p>b) negli edifici, impianti ed attrezzature prevalentemente destinati ad attività produttive extra-</p>

			<p>agricole, nonché ad attività commerciale, turistica, sportiva, ricreativa, sociale ed assistenziale, ricadenti in zona agricola, gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento non superiore al 50% della superficie di calpestio, e comunque non superiore a 500 mq., sempreché la superficie coperta non ecceda il 50% dell'area di proprietà; una volta venuto meno l'uso produttivo, è sempre ammessa - negli edifici di cui alla presente lettera b) la destinazione abitativa;</p> <p>c) i fabbricati agricoli non più utilizzati come tali, esistenti in zona agricola E, E₁, E₂, E₃ e quelli che vengano dismessi per la cessazione dell'attività agricola, possono essere recuperati per destinazione residenziale mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna con aumento di volume per esigenze igienico-funzionali contenuto nella misura del 20% del volume abitativo esistente; 75 mc. sono comunque consentiti; tali ampliamenti dovranno avvenire prioritariamente con recupero di porzioni rustiche se esistenti e mediante nuove costruzioni in caso contrario; alle stesse condizioni sono altresì ammesse, previa verifica di compatibilità da parte della Commissione Agricola Comunale, destinazioni turistico-sportive, ricreative, di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizio all'agricoltura, di servizio sociale e sanitario in caso di gestione di Enti o associazioni istituzionalmente o statutariamente operanti nel settore; Si applica quanto previsto alla presente lettera anche per vecchi fabbricati di origine militare non più utilizzati. Nelle aree di pertinenza dei fabbricati di cui alla presente lettera sono ammessi bassi fabbricati per rimessa o deposito di cui all'art. 33 successivo, nonché la sistemazione di modesti impianti a raso per il gioco e lo sport di uso privato e per la sosta di autovetture.</p> <p>d) per i fabbricati esistenti ricadenti nelle zone agricole classificate di interesse ambientale e di salvaguardia ambientale sono ammessi gli interventi di cui alle lettere precedenti per le rispettive fattispecie contemplate. In ogni caso gli interventi di cui alla presente lettera sono ammessi ove sia garantita la riqualificazione sotto il profilo architettonico del fabbricato oggetto di intervento ed il conseguimento di un migliore inserimento ambientale dei manufatti e delle aree di stretta pertinenza.</p> <p>e) negli edifici destinati ad attività artigianali, purché non nocive e moleste, e commerciali, ricadenti in zone residenziali sono ammessi ampliamenti per esigenze funzionali all'attività, per adeguamenti tecnologici e per destinazioni accessorie nella misura non superiore al 40% della S.U.L. esistente, nel rispetto di tutti gli altri limiti di zona;</p> <p>f) negli edifici destinati ad attività alberghiera, sono consentiti gli interventi necessari per l'adeguamento igienico e funzionale con ampliamento non superiore al 30% della S.U.L. esistente, nel rispetto di tutti gli altri limiti di zona;</p> <p>g) negli edifici destinati a colonie, case per ferie, rifugi e bivacchi di cui alla L.R. 31/85 sono ammessi rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora ricadenti in zone di recupero: adeguamenti igienici e funzionali con ampliamenti non superiori al 20% della S.U.L. esistente; - qualora ricadenti in zona agricola: adeguamenti igienici e funzionali con gli ampliamenti necessari per l'adeguamento delle strutture ai requisiti di cui alla L.R. 31/85; la disposizione può essere applicata esclusivamente alle strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, in riferimento al numero di posti letto documentati come esistenti e mediante ricorso a S.U.E. <p>2 Gli edifici di proprietà comunale, se alienati, assumono la destinazione d'uso fissata nella deliberazione consiliare di alienazione; nel caso in cui essi siano attualmente individuati come servizi o debbano assumere una destinazione non ammessa nella zona in cui ricadono, dovranno essere oggetto di variante al Piano.</p> <p>3 Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.</p>
57	115	100%	<p>I terreni in questione rientrano tutti in Zona Agricola del tipo "E3" (zone agricole di salvaguardia ambientale E₃) ove trova applicazione l'art. 19 delle N. di A. del p.r.g.i. (NORME PER LE ZONE INEDIFICABILI), che al punto "g" recita:</p> <p>Nelle zone agricole di salvaguardia ambientale (E₃) sono ammesse le normali attività agro-silvo-pastorali, la formazione di sentieri, percorsi escursionistici ed eventuali aree di sosta senza che ciò modifichi lo stato dei luoghi.</p> <p>Valgono inoltre per le rimanenti aree e₁, e₂ f), g) del comma 1 precedente, le prescrizioni di cui all'art. 31.</p> <p>Per le parti di territorio soggette si richiamano i disposti di cui alla L. 431/85.</p> <p>Art. 31 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE UBICATE IN ZONE IMPROPRIE.</p>

		<p>Negli edifici aventi destinazione d'uso non corrispondente alla destinazione di zona, sono ammessi i seguenti interventi, ferme restando altre più specifiche prescrizioni recate dal presente Piano:</p> <p>h) i fabbricati agricoli non più utilizzati come tali, esistenti in zona agricola E, E₁, E₂, E₃ e quelli che vengano dismessi per la cessazione dell'attività agricola, possono essere recuperati per destinazione residenziale mediante interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia interna con aumento di volume per esigenze igienico-funzionali contenuto nella misura del 20% del volume abitativo esistente; 75 mc. sono comunque consentiti; tali ampliamenti dovranno avvenire prioritariamente con recupero di porzioni rustiche se esistenti e mediante nuove costruzioni in caso contrario; alle stesse condizioni sono altresì ammesse, previa verifica di compatibilità da parte della Commissione Agricola Comunale, destinazioni turistico-sportive, ricreative, di somministrazione di alimenti e bevande, attività di servizio all'agricoltura, di servizio sociale e sanitario in caso di gestione di Enti o associazioni istituzionalmente o statutariamente operanti nel settore;</p> <p>i) per i fabbricati esistenti ricadenti nelle zone agricole classificate di interesse ambientale e di salvaguardia ambientale sono ammessi gli interventi di cui alle lettere precedenti per le rispettive fattispecie contemplate.</p> <p>In ogni caso gli interventi di cui alla presente lettera sono ammessi ove sia garantita la riqualificazione sotto il profilo architettonico del fabbricato oggetto di intervento ed il conseguimento di un migliore inserimento ambientale dei manufatti e delle aree di stretta pertinenza.</p>
--	--	--

FOGLIO	Mappale	Sup. in %	PRESCRIZIONI PARTICOLARI
			Ai sensi della normativa del P.R.G.I. VARIANTE 2003 in adeguamento P.A.I. adottata dal Comune in data 31.07.2007 CON Deliberazione del Consiglio C.le n.30/2007, approvato dalla REGIONE PIEMONTE con deliberazione della Giunta n. 11-12660 in data 30 novembre 2009.
43 43	117 119	100% 100%	<p>frana attiva (Fa)</p> <p>2.3.1 Per le aree ricadenti nelle varie sottoclassi della classe IIIa ed individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma 2.3.2 seguente: aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Ve: art. 9, comma 10, N. di A. del P.A.I.;
57 57	115 133	1,3% 99,4%	<p>Fascia a pericolosità media o moderata (Em)</p> <p>2.3.2 Per le aree ricadenti nelle varie sottoclassi della classe IIIa ed individuate nelle relative cartografie in condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico si applicano rispettivamente le seguenti norme, fatte salve eventuali maggiori limitazioni contenute nel comma 2.3.2 seguente: aree classificate Fa: art. 9, comma 2, N. di A. del P.A.I.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree classificate Fq: art. 9, comma 3, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Ee: art. 9, comma 5, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Eb: art. 9, comma 6, N. di A. del P.A.I.; - aree classificate Ve: art. 9, comma 10, N. di A. del P.A.I.; <p>2.3.2Nelle aree classificate Fs, Em, Cn sono consentiti gli interventi ammessi dal PRI subordinatamente all'espletamento di indagini di dettaglio finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso ad indagini geognostiche in ottemperanza della circolare regionale 16/URE, del D.M. 11.3.88 e secondo quanto indicato nella N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.</p>
55 57 57	75 115 93	17,7% 78,6% 100%	<p>classe IIa</p> <p>2.2 Classe II</p> <p>Nelle aree ricadenti nelle varie sottoclassi della classe II sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici previsti dal P.R.I. con gli accorgimenti da assumere in relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistinguono questa classe.</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del D.M. dell' 11/03/1988, n. 47 e "realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio" e dell'intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità.</p>
55 58 58 58 58	175 104 107 108 123	100% 100% 100% 100% 100%	<p>classe IIb</p> <p>2.2 Classe II</p> <p>Nelle aree ricadenti nelle varie sottoclassi della classe II sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici previsti dal P.R.I. con gli accorgimenti da assumere in relazione alle condizioni di moderata pericolosità che contraddistinguono questa classe.</p> <p>Tutti gli interventi dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati</p>

58	124	100%	in modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superarla. Tali accorgimenti saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza del D.M. dell' 11/03/1988, n. 47 e "realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio" e dell'intorno circostante significativo. Gli interventi previsti non dovranno incidere in modo negativo sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità.
58	526	100%	
58	527	100%	
66	119	100%	
66	15	100%	
66	38	54,9%	
66	41	100%	
66	43	100%	
66	44	100%	
66	51	100%	
66	54	100%	
			classe III indifferenziata
56	103	100%	<p>2.3.2 Classe III Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse da quelle di cui al comma 2.3.1 precedente ed in classe III non differenziata sono ammessi i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;</p> <p>b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:</p> <p>b1) manutenzione ordinaria;</p> <p>b2) manutenzione straordinaria;</p> <p>b3) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);</p> <p>b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento "una-tantum" (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;</p> <p>b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della SUL residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti.</p> <p>c) la realizzazione di opere ed impianti non altrimenti localizzabili quali rifugi, bivacchi, prese, captazioni, centraline idroelettriche piste ed impianti per lo sci di fondo e discesa con relative infrastrutture e simili.</p> <p>Oltre a quanto previsto alle lettere precedenti, esclusivamente nella classe III non differenziata, è ammesso quanto previsto nella seguente lettera:</p> <p>d) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.</p> <p>La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, d, dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.</p> <p>Sono ammesse tutte le pratiche colturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.</p> <p>Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.</p>
66	173	48,7%	
66	193	100%	
66	198	100%	
66	200	100%	
66	202	100%	
66	203	100%	
66	236	100%	
66	244	100%	
66	38	45,1%	
			2.4 Classe IIIb In relazione alle diverse condizioni di pericolosità geomorfologica riscontrabili nell'ambito dei siti urbanizzati, la classe IIIb è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ § Classe IIIb1: aree ove l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa fino alla verifica della validità delle opere esistenti e/o alla realizzazione dei loro completamenti, con successiva prevista trasformazione in una delle altre sottoclassi; ▪ § Classe IIIb2: aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.); ▪ § Classe IIIb3: aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità abitative ed interventi di completamento. ▪ § Classe IIIb4: aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico e nelle quali si dovrà continuare ad applicare quanto previsto al comma 2.4.1 seguente.
			L'accertamento delle condizioni liberatorie previste avverrà, a conclusione delle verifiche sulle opere esistenti e/o da completare o della realizzazione degli interventi di riassetto, mediante certificazione, che l'Amministrazione richiederà ai progettisti, attestante l'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.
			2.4.1 2.4.1 Interventi ammessi transitoriamente nelle varie classi Classe IIIb Fatta salva l'applicazione del comma 2.3.1 per le aree di dissesto idraulico ed idrogeologico, in assenza della verifica delle opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli

			<p>interventi di riassetto e fino alla acquisizione della certificazione di cui al comma 2.4 precedente, sono consentiti i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;</p> <p>b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi:</p> <p>b1) manutenzione ordinaria;</p> <p>b2) manutenzione straordinaria;</p> <p>b3) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);</p> <p>b5) ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura per documentate esigenze di adeguamento igienico, sanitario e funzionale.</p> <p>La fattibilità degli interventi al punto b5 dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.</p> <p>Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.</p>
31	59	100%	<p>classe IIIa1</p> <p>2.3.2 Classe III</p> <p>Nelle aree ricadenti in classe IIIa diverse da quelle di cui al comma 2.3.1 precedente ed in classe III non differenziata sono ammessi i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti;</p> <p>b) relativamente agli eventuali fabbricati esistenti sono ammessi:</p> <p>b1) manutenzione ordinaria;</p> <p>b2) manutenzione straordinaria;</p> <p>b3) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e/o non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP);</p> <p>b5) ristrutturazione edilizia e ampliamento "una-tantum" (max 20%) del volume originario per adeguamento igienico, sanitario e funzionale; realizzazione dei volumi tecnici, dotazione di opere e/o volumi pertinenziali;</p> <p>b6) un modesto aumento del carico antropico solo se deriva da una più razionale fruizione degli edifici esistenti e solo a seguito di indagini puntuali e opere per la riduzione del rischio; il modesto aumento di carico antropico è ammesso ove si preveda la dismissione di locali a rischio (ad esempio dismissione di piani terra e utilizzazione di piani superiori) e comunque non deve comportare un aumento della SUL residenziale maggiore del 20% di quella esistente; non è ammesso l'aumento delle unità abitative esistenti.</p> <p>c) la realizzazione di opere ed impianti non altrimenti localizzabili quali rifugi, bivacchi, prese, captazioni, centraline idroelettriche piste ed impianti per lo sci di fondo e discesa con relative infrastrutture e simili.</p> <p>Oltre a quanto previsto alle lettere precedenti, esclusivamente nella classe III non differenziata, è ammesso quanto previsto nella seguente lettera:</p> <p>d) la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale; tali edifici devono risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e la loro fattibilità deve essere verificata da opportune indagini geologiche.</p> <p>La fattibilità degli interventi ai punti b5, b6, c, d, dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e, qualora necessario, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.</p> <p>Sono ammesse tutte le pratiche culturali e forestali (comprese le piste forestali) purché realizzate in modo tale da non innescare fenomeni di dissesto.</p> <p>Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.</p>
31	61	100%	
31	65	100%	
43	117	100%	
43	119	100%	
43	141	100%	
55	303	100%	
55	75	82,3%	
57	115	21,4%	
57	133	100%	
65	301	100%	
66	173	51,3%	
66	174	100%	
67	129	100%	
67	133	100%	
67	135	100%	
67	145	100%	
67	154	100%	
67	168	100%	
			<p>2.4 Classe IIIb</p> <p>In relazione alle diverse condizioni di pericolosità geomorfologica riscontrabili nell'ambito dei siti urbanizzati, la classe IIIb è suddivisa nelle seguenti sottoclassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § Classe IIIb1: aree ove l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa fino alla verifica della validità delle opere esistenti e/o alla realizzazione dei loro completamenti, con successiva prevista trasformazione in una delle altre sottoclassi; ▪ § Classe IIIb2: aree in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti (Classe IIIb s.s.); ▪ § Classe IIIb3: aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, escludendovi comunque nuove unità abitative ed

			<p>interventi di completamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § Classe IIIb4: aree in cui, anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico e nelle quali si dovrà continuare ad applicare quanto previsto al comma 2.4.1 seguente. <p>L'accertamento delle condizioni liberatorie previste avverrà, a conclusione delle verifiche sulle opere esistenti e/o da completare o della realizzazione degli interventi di riassetto, mediante certificazione, che l'Amministrazione richiederà ai progettisti, attestante l'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.</p> <p>2.4.2 2.4.1 Interventi ammessi transitoriamente nelle varie classi Classe IIIb</p> <p>Fatta salva l'applicazione del comma 2.3.1 per le aree di dissesto idraulico ed idrogeologico, in assenza della verifica delle opere esistenti, della realizzazione dei loro completamenti e degli interventi di riassetto e fino alla acquisizione della certificazione di cui al comma 2.4 precedente, sono consentiti i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti; b) relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi: <ol style="list-style-type: none"> b1) manutenzione ordinaria; b2) manutenzione straordinaria; b3) restauro e risanamento conservativo; b4) mutamento di destinazione d'uso in destinazioni a minor rischio geologico nelle quali non vi sia un aumento del carico antropico e non ci sia la presenza stabile di persone (punto 6.3 della N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP); b5) ristrutturazione edilizia senza aumento di cubatura per documentate esigenze di adeguamento igienico, sanitario e funzionale. <p>La fattibilità degli interventi al punto b5 dovrà essere attentamente "verificata ed accertata" a seguito dell'espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/1988 e secondo quanto indicato dalla N.T.E. alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere, nella fase esecutiva, le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.</p> <p>Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77.</p>
--	--	--	---

Si rilascia la presente certificazione di destinazione urbanistica su richiesta del Sig. **GAMBONE Ivo**, nato a Fossano il 03.03.1958, in qualità di richiedente per conto dell'ASL CN1, con sede a Cuneo in via Carlo Boggio n.12 (cod. fisc. GMBVIO58C03D742N), valida per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Si specifica che la richiesta viene fatta per fini istituzionali e nell'interesse dello Stato, in esenzione, ai sensi dell'art. 16 Tab. B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 (ATTI POSTI IN ESSERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE VENGAN TRA LORO SCAMBIATI) e dell'art. 30 del D.P.R.n. 380 del 06/06/2001


Demonte, 01 settembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:

- Dalmasso Geom. Valerio-

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

VISTA AEREA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista dalla Via Perrier (la parte tinteggiata in rosso appartiene ad altra ditta)



Box auto



Box auto



